

PROTOCOLLO D'INTESA CONTENENTE LINEE GUIDA PER LA

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Tra

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Frosinone, Avv. Vincenzo Galassi

e

La Procura della Repubblica di Frosinone, in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Antonio Guerriero

PREMESSO

che la Legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, ha introdotto all'art. 6 11 procedimento di negoziazione assistita da avvocati «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» come strumento alternativo rispetto alla soluzione giurisdizionale dei medesimi istituti;

che la negoziazione assistita consiste in un “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati” e che la soluzione negoziale della lite raggiunta in forma scritta è sottoscritta dagli avvocati che ne garantiscono la



conformità «alle norme imperative ed all'ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità;

che l'accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza bisogno di omologazione giudiziale, e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio (art. 6, comma 3); che in caso di ASSENZA DI FIGLI MINORI O MAGGIORENNI economicamente NON AUTOSUFFICIENTI l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3 ».

che in caso di PRESENZA DI FIGLI MINORI O MAGGIORENNI economicamente NON AUTOSUFFICIENTI o incapaci o portatori di handicap grave l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere autenticato dagli avvocati e trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza ovvero quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo;

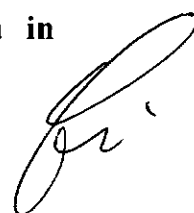


ritenuto

di procedere alla individuazione di modalità operative condivise per l'applicazione del nuovo istituto

SI CONCORDANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA
E MODELLI DI CONVENZIONE E ACCORDO

- a) In primo luogo occorre che una delle parti incarichi un difensore il quale invierà a controparte un **Atto di invito ad aderire a Convenzione Assistita secondo il modello all. n. 1;**
- b) Le parti poi stipuleranno la **Convenzione di negoziazione assistita secondo il modello all. n. 2;**
- c) Se la negoziazione avrà avuto esito positivo entro il termine fissato dalle parti per la conclusione del procedimento le parti e i loro difensori sottoscriveranno l'**Accordo di separazione personale, ex articolo 6 comma 2 prima parte, del dl 132/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita secondo il modello (all. 3) / ovvero l'Accordo di separazione personale, ex articolo 6 comma 2, seconda prima parte, del dl 132/2014 in caso di figli minori, incapaci o economicamente non autosufficienti secondo il modello (all. 4);**
- d) Uno dei difensori procederà a depositare presso la Procura della Repubblica una nota di **TRASMISSIONE DI COPIA AUTENTICATA DELL'ATTO AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER GLI AFFARICIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE secondo l'all. n. 4, unitamente alla Convenzione di negoziazione e all'ACCORDO raggiunto allegando la documentazione richiesta in base allo schema allegato n. 6.**



Il deposito deve essere effettuato a mano presso LA SEGRETERIA GENERALE, ottavo piano del Palazzo di Giustizia, stanza n. 807, ovvero può essere inviato al seguente indirizzo PEC : prot.procura.frosinone@giustiziacert.it

ATTUALMENTE NON deve essere versato ALCUN CONTRIBUTO in attesa che il Ministero della Giustizia si esprima specificatamente in merito.

e) Il Procuratore della Repubblica provvederà a rilasciare NULLA OSTA ad AUTORIZZARE L'ACCORDO (in caso di figli minori o economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave) ENTRO gg. 5 dalla presentazione dell'accordo, salvo imprevisti) (all. nn. omissis);

f) LA SEGRETERIA GENERALE provvederà a inviare tempestivamente tramite pec ai difensori il provvedimento del magistrato di nulla osta o di autorizzazione in calce all'accordo;

g) Infine un difensore procederà a TRASMETTERE entro 10 giorni al competente Ufficiale dello Stato Civile copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, di cui all' art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge.

Il Procuratore della Repubblica

Antonio R.L. Guerriero



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Vincenzo Galassi

